MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DELLA FINANZA LOCALE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, E DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DEI CARICHI ARRETRATI DI TRIBUTI LOCALI

Art. 5

Decorrenza della maggiorazione e dell'indennita

Le maggiorazioni e le indennita' di cui agli articoli 297-bis e 297-quater si applicano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Versione in vigore dal 30 giugno 1967, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e disciplina della riscossione dei carichi arretrati di tributi locali
Estremi	Legge 18 maggio 1967, n. 388
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-testo-unico-della-finanza-locale-approvato-con-regio/art-5-decorrenza-della-maggiorazione-e-dell-indennita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it